



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 40

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA VERIFICA
DELL'ANDAMENTO GENERALE DEI PREZZI AL
CONSUMO E PER IL CONTROLLO DELLA
TRASPARENZA DEI MERCATI**

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE DETERMINANTI DELLA
DINAMICA DEL SISTEMA DEI PREZZI E DELLE TARIFFE,
SULL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI POTERI E SULLE RICADUTE
SUI CITTADINI CONSUMATORI

42^a seduta: mercoledì 8 febbraio 2012

Presidenza del presidente DIVINA

I N D I C E**Audizione di rappresentanti del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA)
e dell'Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS)**

PRESIDENTE	Pag. 3, 10, 13	DEMOZZI	Pag. 10, 13
LANNUTTI (<i>IdV</i>)	9	IURASEK	4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione (SNA), il dottor Claudio Demozzi, presidente, accompagnato dal dottor Giancarlo Guidolin, vicepresidente vicario, dalla dottoressa Giorgia Pellegrini, vicepresidente, e dal dottor Michele Languino, componente dell'esecutivo nazionale; nonché, in rappresentanza dell'Unione nazionale degli agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS), il dottor Paolo Iurasek, vicepresidente vicario, accompagnato dalla dottoressa Antonia Nicoletti, delegata del presidente del Gruppo agenti SAI, dal dottor Roberto Fambrini, presidente del Gruppo agenti UNIQA, dal dottor Giovanni Trotta, presidente del Gruppo agenti Lloyd Adriatico, dal dottor Enzo Sivori, vicepresidente dell'Associazione agenti UNIPOL e dal dottor Nicola Picaro, presidente del Gruppo agenti SAI.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) e dell'Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori, sospesa nella seduta del 14 dicembre 2011.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l'audizione di rappresentanti del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) e dell'Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS), che hanno chiesto di essere sentiti in occasione dell'inizio dell'esame del cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni, che tocca in particolare il settore assicurativo.

Sono presenti, in rappresentanza del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione – SNA, il dottor Claudio Demozzi, presidente, accompagnato dal dottor Giancarlo Guidolin, vicepresidente vicario, dalla dottoressa Giorgia Pellegrini, vicepresidente e dal dottor Michele Languino, componente dell'esecutivo nazionale; nonché, in rappresentanza dell'Unione Nazionale degli Agenti Professionisti di Assicurazione – UNAPASS, il dottor Paolo Iurasek, vicepresidente vicario, accompagnato dalla dottoressa Antonia Nicoletti, delegata del presidente del Gruppo

Agenti SAI, dal dottor Roberto Fambrini, presidente del Gruppo Agenti UNIQA, dal dottor Giovanni Trotta, presidente del Gruppo Agenti Lloyd Adriatico, dal dottor Enzo Sivori, vicepresidente dell'Associazione Agenti UNIPOL e dal dottor Nicola Picaro, presidente del Gruppo Agenti SAI.

Le audizioni collegate all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 (Atto Senato n. 3110), in materia di servizi assicurativi, in realtà, si stanno svolgendo nelle Commissioni 5^a e 10^a competenti per materia. Ciò nonostante, abbiamo ritenuto opportuno aderire immediatamente alla vostra richiesta non tanto per la questione contingente, quanto per lo scenario complessivo.

La nostra Commissione, infatti, ha lo scopo istituzionale di ricercare eventuali disfunzioni e proporre migliorie nel sistema delle tariffe e dei prezzi, per offrire all'utente i migliori servizi e prodotti ai prezzi più contenuti possibili. Pertanto, anche se sarebbe interessante ampliare l'oggetto della nostra valutazione, vi chiedo di analizzare gli argomenti relativi al settore di vostro interesse pertinenti alla questione dei costi o delle ripercussioni che potranno esserci sul prezzo del prodotto per l'utente finale.

Do quindi la parola al dottor Iurasek che svolgerà una relazione introduttiva.

IURASEK. Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio di avere accolto la nostra richiesta di audizione. Quindi, cercheremo di attenerci alle sue indicazioni.

Come vice presidente vicario dell'Associazione, mi preme sottolineare la vicinanza della categoria degli agenti professionisti di assicurazione alle istituzioni e alle forze politiche nell'attuale momento storico, per superare la particolare situazione che il Paese sta vivendo.

Oltre a me, che rappresento l'Associazione, sono qui presenti i presidenti di gruppi aziendali che fanno a loro volta riferimento alle più importanti compagnie assicurative italiane, proprio perché ci è chiaro che in questa sede la discussione deve vertere principalmente sull'analisi dei costi e delle ricadute che possono esserci sotto questo profilo sul consumatore finale.

Come cittadini e operatori economici, intendiamo sostenere i processi di liberalizzazione, che rappresentano la condizione essenziale per rilanciare la crescita del Paese. Riteniamo infatti che, ricreando condizioni di concorrenza e competitività, saranno possibili anche nel nostro mercato l'ingresso di nuovi *player* e l'agevolazione dell'occupazione giovanile.

Il decreto n. 1 del 2012, concernente le liberalizzazioni, contiene molte norme, in modo particolare agli articoli dal 28 al 34, riferite al settore assicurativo, che è in grado di incidere fortemente sul prodotto interno lordo. A tale proposito, nella documentazione che lasceremo agli atti della Commissione, abbiamo allegato una statistica rilevabile dalla relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità di vigilanza del settore nel 2010, nella quale si evidenzia che l'incidenza dei premi (rami vita e danni) sul PIL è in crescita e ha raggiunto l'8,1 per cento.

Se consideriamo l'elemento principale su cui interviene il decreto-legge, cioè la responsabilità civile auto nelle sue specificazioni, si tratta di 16.913 milioni di euro, intermediati all'89,8 per cento dagli agenti di assicurazione. Sono dati ufficiali tratti dalla relazione annuale del 2010 dell'ISVAP.

È evidente quindi che lo sviluppo professionale del canale agenziale e la sua organizzazione sempre più articolata e presente sul territorio nazionale hanno contribuito alla diffusione della cultura assicurativa, riducendo nei limiti del possibile le simmetrie informative, con riferimento a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria n. 92 del 2002.

Il processo di liberalizzazione nel settore assicurativo, in Italia, è partito proprio su impulso dell'Europa, attraverso l'introduzione di una serie di direttive comunitarie dal 1973 fino al 2002, le quali hanno eliminato una serie di vincoli all'esercizio dell'attività. L'apertura del mercato assicurativo ha comportato necessariamente l'armonizzazione delle regole comunitarie e continentali, con la riduzione delle barriere all'ingresso e la scomparsa di ogni forma di controllo delle imprese sui prezzi.

Ogni volta che è intervenuto in tema di regolamentazione del settore assicurativo, il legislatore si è riferito a quattro aree fondamentali. La prima è la regolazione della solvibilità (e le norme in tema di Solvency II e III ne sono una testimonianza). La seconda riguarda la regolazione degli obblighi di copertura: se facciamo riferimento alla legge n. 9 del 1990, questa attività è stata svolta. La terza area è la regolazione dei premi e dei contratti, che forse incide in modo più deciso proprio sui prezzi. La quarta è la regolazione dell'organizzazione dell'impresa.

È comprovata, anche dai fatti, la maggiore efficacia degli interventi legislativi (spesso giudicati come interventi «a gamba tesa»), al fine di favorire la maggiore competizione sui prezzi praticati dalle imprese assicuratrici, quando questi hanno interessato la regolazione dei premi e dei contratti e la regolazione degli obblighi di copertura. Incide poco invece – e desideriamo segnalarlo – la regolamentazione delle forme distributive e quindi la regolazione delle organizzazioni e delle imprese, dal momento che normalmente nei mercati più evoluti non esiste il divieto di praticare una qualche forma di distribuzione né la preferenza di una rispetto ad altre.

È bene tenere in considerazione la caratteristica qualitativa della distribuzione in Italia che il legislatore, nel recepire la Direttiva comunitaria europea, ha inteso introdurre, qualificando come professionisti gli intermediari iscritti nelle Sezioni A e B del Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), e cioè gli agenti e i *broker* così come comunemente conosciuti.

Bisogna dire poi che, per una serie di attività poste in essere negli ultimi anni autonomamente dalle imprese, anche a discapito della rete degli intermediari, i costi di distribuzione sono sostanzialmente stabili al 10,6 per cento. Essi sono scesi di un ulteriore 0,1 per cento, ma negli ultimi cinque anni sono stati sostanzialmente stabili e la fonte cui ci riferiamo è la relazione annuale ISVAP del 2010.

Le spese della gestione complessiva – quindi la somma di tutti i costi amministrativi – si attestano invece al 18,4 per cento per il 2010 e sono considerate le più basse degli ultimi cinque anni.

Nel decreto sulle liberalizzazioni, agli articoli da 28 a 34 del Capo VI, sono diversi gli interventi che il legislatore ha posto in essere, basandosi proprio su questi due diversi ambiti di applicazione. Secondo noi, gli articoli dal 28 al 33 incluso sono orientati alla regolazione dei prezzi e delle condizioni tariffarie, mentre l'articolo 34 verte sulla regolamentazione dell'organizzazione delle imprese, fuoriuscendo quindi dall'ambito di ricadute o vantaggi immediati sui prezzi.

Abbiamo redatto un documento contenente una serie di osservazioni di merito, prendendo in esame la singola norma e il relativo intento pratico voluto dal legislatore e riportato nella relazione introduttiva del decreto, per poi considerare se l'intento giuridico e quello pratico siano coerenti o se alcuni degli interventi adottati possano essere realizzati diversamente.

L'articolo 28 tratta di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari. Secondo il nostro studio, tale articolo sembrerebbe essere contrario a una regolamentazione già più volte presentata dall'autorità di vigilanza, sia con il regolamento ISVAP n. 35 del 2010, che successivamente con il provvedimento ISVAP n. 2946, che entrerebbe in vigore il 1° aprile 2012 e che attua peraltro l'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, che vieterebbe, laddove trovasse applicazione, l'operazione in caso di grave conflitto di interesse.

Si tratta della famosa norma secondo la quale soprattutto gli istituti bancari – anche se la norma in realtà fa riferimento a tutti gli intermediari – non possono svolgere operazioni in conflitto di interesse, assumendo contemporaneamente la figura di intermediari e di beneficiari o vincolatari del testo. Così come prevista nell'articolo 28, la norma ci sembrerebbe fortemente limitativa della libertà di determinazione del consumatore finale. Cito questa norma nella Commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati perché nelle sue relazioni introduttive l'Autorità di vigilanza, sia nel regolamento n. 35, poi oggetto di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sia nel provvedimento n. 2946, più volte fa riferimento ai costi di caricamento impliciti propri di questi tipi di polizze connesse a mutui di finanziamento, ravvisando come il valore medio raggiunga percentuali molto elevate, tra il 49 e l'80 per cento.

Perseguendo coerentemente la volontà di mantenere le norme ma di renderle maggiormente «praticabili», proponiamo una modifica dell'articolo 28 nel senso di liberare effettivamente il cliente dall'obbligo di sottoscrivere una polizza in abbinamento alla stipula di un mutuo o di un finanziamento. A noi piacerebbe riformulare l'articolo 28 come segue: «1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari quando prospettano la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita in abbinamento all'erogazione di un mutuo» – giacché possono ben farlo, essendo intermediari – «sono tenuti ad accettare la relativa copertura assicurativa

reperita autonomamente sul mercato dal cliente/consumatore.». In tal modo si libera la volontà del consumatore rispetto a quella che invece, nel decreto così come scritto, sembra essere una vendita abbinata.

Al successivo articolo 29 si parla dell'efficienza produttiva del risarcimento diretto e del risarcimento in forma specifica. Laddove ci sia un risarcimento in forma specifica e questo, dopo l'abbinamento contrattuale previsto, non venga optato come soluzione definitiva da parte del consumatore che preferisca la valorizzazione economica di quanto dovuto, ancorché in quella forma, ciò comporterebbe una riduzione, in questo momento, del 30 per cento dell'indennizzo. Non a caso parlo di indennizzo, perché non sarebbe più un risarcimento, ma tenderebbe a diventare, appunto, un indennizzo. Se così fosse, ci sarebbe uno spostamento del concetto giuridico di risarcimento e questo comporterebbe un difficile risparmio vivibile dal contraente finale. Forse sarebbe meglio prevedere sconti-stiche particolari e significative laddove anche le imprese possano realizzare economie di scala perseguendo questa strada, piuttosto che far ricadere sul consumatore finale la riduzione di qualcosa cui ha diritto e di cui c'è titolo nella legge.

L'articolo 30 tratta della repressione delle frodi. È evidente che, coerentemente con quanto detto, affinché tale articolo possa tradursi in un effettivo vantaggio non più sui premi, ma sui prezzi praticati dalle imprese deve passare attraverso un'attenta attività di prevenzione o di repressione, una volta che gli eventi criminosi siano stati compiuti. Vorremmo quindi emendare l'articolo 30 richiedendo al Governo, sentita la Consap, di conferire delega all'autorità di vigilanza quale autorità di settore ad emettere un regolamento per la costituzione di una Agenzia antifrode, perseguendo così la strada della repressione delle frodi iniziata con questo articolo 30.

L'articolo 31, in tema di contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione, affronta un aspetto che in effetti rimane il principale al fine di reprimere le frodi, per quanto concesso al settore senza l'intervento di altri settori dello Stato. Riteniamo che tale articolo sia in linea con l'articolo precedente e che pertanto non necessiti di particolari emendamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 32, al di là della valutazione giuridica in tema di ispezione del veicolo e a proposito della cosiddetta scatola nera, vale forse la pena spendere qualche parola in più per una valutazione di carattere politico. La norma, così come è scritta, novellerebbe il codice delle assicurazioni private e interverrebbe sui sistemi di accertamento e controllo preventivo dei veicoli in funzione antifrode e a contrasto di fenomeni di speculazione; avrebbe efficacia sia sulla copertura RC auto, sia sulle coperture ad essa accessorie (che sempre più vengono considerate in abbinamento ad essa). Riteniamo che questo sia un primo passo, ma bisogna valutare la ricaduta che l'inserimento della scatola nera potrebbe avere sui prezzi. Esistono infatti vari tipi di scatola nera reperibili sul mercato, da quelle che prevedono gli accelerometri a quelle che invece valutano il posizionamento del veicolo, che hanno un determinato costo.

Sarà quindi necessario vigilare affinché l'introduzione sistematica di questi sistemi di controllo possa non solo generare comportamenti virtuosi, ma anche fornire elementi e valutazioni per rappresentazioni tariffarie diverse da quelle cui siamo abituati. In sostanza, non vorremmo che l'inserimento della scatola nera si traducesse in un ulteriore costo; valutare come le persone guidano dovrebbe invece portare a condizionamenti tariffari diversi da quelli attualmente esistenti.

Condividiamo il contenuto dell'articolo 33, in tema di sanzioni per le frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti, che produce un'equiparazione, ai fini della repressione delle frodi e delle false perizie, con quanto previsto dal quadro di riferimento delle professioni sanitarie e si inserisce nel più ampio concetto di valutazione dell'invalidità residua. Questo articolo conclude la serie di norme relative a condizioni di premi e tariffe, che possono produrre effetti immediati.

L'articolo 34 riguarda invece in modo diretto l'intermediazione ed in particolare quanto avviene quotidianamente sotto il profilo organizzativo delle imprese. Mi rendo conto che questo discorso non è propriamente attinente all'oggetto dell'indagine conoscitiva, però penso che sia importante fare alcune precisazioni in questa sede istituzionale. La norma fa riferimento esclusivamente agli intermediari nel comma 1, mentre sul mercato esiste la possibilità che i prodotti vengano distribuiti anche direttamente dalle imprese, per esempio attraverso sistemi di comunicazione a distanza, come il telefono o Internet. Questa è una prima disparità di trattamento che ci sembra di ravvisare.

In secondo luogo, la norma introduce un obbligo di informazione ulteriore e diverso dall'obbligo di informativa previsto dalla direttiva europea e dalla successiva regolamentazione del codice e dei vari regolamenti ISVAP intervenuti.

Vi è inoltre un problema piuttosto rilevante in tema di pubblicità. Al consumatore finale dovrebbero essere illustrate in modo corretto, esaustivo e trasparente, le condizioni e le tariffe di almeno altri tre prodotti RC auto distribuiti da diverse compagnie, tuttavia bisogna tener conto del fatto che attualmente il mercato di cui si parlava prima, cioè l'89,9 per cento di agenti che intermediano 16.913 milioni di euro, è costituito per il 70 per cento da agenti monomandatari. Nell'ambito della RC auto, probabilmente, il numero è anche maggiore, ma non ci sono dati ufficiali perché l'Autorità di vigilanza preferisce considerare il numero dei mandati piuttosto che quello degli iscritti al registro, quindi con il rischio che risulti duplicato o triplicato il numero dei plurimandatari effettivamente presenti sul mercato.

Bisogna fare allora alcune valutazioni, riportando il discorso sulla questione dei prezzi. È verosimile ritenere (lo dicono il buon senso e anche le pubblicazioni sui quotidiani di esperti del settore) che gli agenti monomandatari, avvalendosi di informazioni reperibili per volontà dell'ISVAP su siti istituzionali, tenderanno a fornire preventivi con condizioni peggiorative, almeno sotto il profilo tariffario, rispetto a quelle presentate.

La via d'uscita già segnalata potrebbe essere quella dell'acquisizione di altri mandati e quindi del mutamento dell'intermediazione, che potrebbe passare da un regime monomandatario ad un maggior numero di plurimandatari. Bisogna però considerare due fattori, e cioè che in questo momento le imprese tendono a non concedere altri mandati e che il parco auto (corrispondente ai 16.913 milioni di euro di premi di cui abbiamo parlato prima) negli ultimi cinque anni è tendenzialmente stabile, nel senso che il numero delle autovetture circolanti in Italia è più o meno lo stesso, non è in sensibile incremento.

Pertanto, l'attuale formulazione della norma lascia ritenere che si determinerà un aumento dei costi di distribuzione di cui abbiamo parlato prima, piuttosto che una loro riduzione, come abbiamo sottolineato anche a proposito della scatola nera.

Siamo inoltre convinti che la scelta imprenditoriale tra monomandato, plurimandato e attività di brokeraggio debba essere liberamente compiuta dagli intermediari.

LANNUTTI (*IdV*). Presidente, desidero porre agli auditi alcuni brevi quesiti, di cui leggerò le risposte sul resoconto stenografico, dal momento che devo poi recarmi in 6ª Commissione.

Mi complimento con il dottor Iurasek per l'esposizione seria e puntuale sulle criticità del cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni. Mi riferisco in particolare all'articolo 28, che noi cercheremo di eliminare dal testo, in quanto prevede che l'erogazione di mutui immobiliari sia subordinata alla sottoscrizione di una polizza vita. Ciò comporta che sul cliente sia trasferito l'onere delle provvigioni (che voi definite «caricamenti»), fino all'80 per cento. Quindi, se la polizza media è pari a 10.000, la retribuzione derivante dalla provvigione tra banca e assicurazione è pari a 8.000.

In secondo luogo, già esiste la possibilità di ottenere uno sconto montando la scatola nera (anche perché coloro che si sottopongono a questa forma di controllo sono guidatori prudenti), con un risparmio sugli oneri accessori del 40 e anche del 50 per cento. Non so se sia Unipol il gruppo assicurativo che più ha fatto una politica commerciale della scatola nera, comunque anche in questo caso bisogna vedere se sia un affare per qualcuno l'obbligo delle scatole nere e le modalità con cui è previsto tale obbligo.

Ricordo poi il problema dell'antifrode.

L'ultima osservazione riguarda i preventivi, in merito ai quali accetteremo consigli e cercheremo di presentare emendamenti. Ci si è qui chiesti con chiarezza quale *broker* o agente, qualora dovesse presentare più preventivi, ne presenterebbe uno migliore rispetto a quello della sua compagnia. Si potrebbe prevedere, allora, signor Presidente, la facoltà per l'assicurato di presentare un preventivo migliorativo, dal momento che esistono tanti siti.

Chiedo scusa ai nostri ospiti perché dovrò allontanarmi per altri impegni parlamentari e li ringrazio per l'esposizione. Ringrazio anche lei, Presidente, perché mi ha dato la possibilità di svolgere questo intervento.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, mi auguro che i nostri ospiti riescano a rispondere alle sue domande alla fine dell'audizione.

Ai fini di un ordinato e corretto svolgimento dell'audizione, procediamo all'esposizione da parte dei rappresentanti dello SNA prima di concedere la parola ai senatori per la formulazione di eventuali quesiti.

Do senz'altro la parola al dottor Demozzi, preannunciando che probabilmente dovremo rinviare il seguito di questa audizione ad altra seduta.

DEMOZZI. Signor Presidente, ho preparato una serie di copie del documento che sarà oggetto del mio intervento, in modo che se ne possa disporre – se lei lo ritiene – la distribuzione.

Anzitutto, vi ringrazio molto della sensibilità. La settimana scorsa siamo stati auditi nella 10^a Commissione del Senato, competente sul già citato provvedimento recante le liberalizzazioni, e lascerò agli atti la relazione presentata in quella sede, finalizzando l'esame odierno all'aspetto più propriamente legato alle tariffe, che è materia di questa Commissione. Il documento che presento oggi è sostanzialmente simile a quello depositato in 10^a Commissione, giacché rappresenta la nostra posizione sull'argomento. Cercherò di essere veloce nell'esposizione, restando a disposizione per eventuali approfondimenti.

Stimato signor Presidente, illustri signori componenti la Commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati del Senato della Repubblica, vi ringrazio per aver concesso con la necessaria tempestività al Sindacato nazionale agenti di assicurazione, che ho l'onore di rappresentare, questa audizione, che conferma ulteriormente la vostra nota disponibilità a prendere in considerazione ed approfondire le osservazioni, i suggerimenti e gli auspici dei soggetti professionalmente coinvolti nelle dinamiche distributive, che incidono sulle determinanti del sistema dei prezzi e delle tariffe, nella fattispecie del settore assicurativo.

Questa vostra disponibilità non può che essere apprezzata da quei cittadini onesti, tra i quali annovero gli agenti di assicurazione, che intendono contribuire, anche attraverso l'azione incessante dei propri organismi di rappresentanza, all'ammodernamento del Paese, alla diffusione della cultura della legalità e all'attuazione di un mercato maggiormente libero e competitivo, realizzabile a nostro avviso solo attraverso l'adozione di precise regole normative che ne impediscano l'eccessiva concentrazione, l'ingessatura operativa, l'isolamento internazionale e l'allontanamento dagli *standard* auspicati in termini di qualità, di efficacia del servizio e di livello delle tariffe.

Con l'adozione, attraverso il codice delle assicurazioni private, della Direttiva europea sull'intermediazione assicurativa ed a seguito dei successivi interventi legislativi noti quali decreti Bersani e Bersani-*bis*, in Ita-

lia sono stati introdotti per la prima volta obblighi comportamentali a carico degli intermediari ed a tutela dei consumatori, che hanno imposto, di fatto, l'evoluzione della figura dell'agente di assicurazione da semplice rappresentante dell'impresa assicurativa a rappresentante dell'impresa e consigliere/consulente del cliente, tenuto a sottoporre a quest'ultimo il prodotto adeguato alle specifiche necessità.

È stato altresì sancito per legge il divieto di esclusiva tra impresa assicuratrice ed agente, divieto finalizzato, evidentemente, ad impedire che l'offerta di un unico prodotto o di un'unica serie di prodotti da parte dell'intermediario potesse pregiudicare l'obiettività del suo giudizio di adeguatezza – al quale è tenuto per legge – in merito al contratto da sottoporre al cliente, nonché a permettere un contenimento delle tariffe, specie nel settore della RCA, entro livelli ritenuti accettabili, più vicini alla media europea. Tale tesi, tra l'altro, sposa perfettamente la previsione dell'articolo 34 del decreto-legge liberalizzazioni in fase di conversione in legge, cioè l'obbligo per l'intermediario di sottoporre al cliente, prima della sottoscrizione della polizza, almeno tre offerte di compagnie non appartenenti al medesimo Gruppo. Si tratta di una disposizione il cui fine ultimo, come più volte abbiamo affermato, nelle intenzioni condividiamo.

Appare chiaro a qualunque attento osservatore, quanto il mercato nazionale delle assicurazioni sia pressoché immobile lungo la strada del recupero del *gap* che lo divide dai principali mercati europei e quanto siano immobili pure le dinamiche tariffarie, che solo in presenza di una reale concorrenza potrebbero riequilibrare la sproporzione tra la forza contrattuale del consumatore e quella delle imprese oligopolistiche, che caratterizzano il nostro mercato.

Questo immobilismo si traduce principalmente, ma non solo, nell'assenza di introduzione sul mercato di nuove soluzioni assicurative. Le polizze contro i rischi della responsabilità professionale, ad esempio, sono praticamente assenti dal catalogo prodotti delle principali imprese nostrane; le polizze sanitarie, per il rimborso delle spese di cura sostenute dai cittadini che intendono rivolgersi alle strutture sanitarie private, sono pressoché introvabili in quanto i prodotti attualmente offerti in Italia non corrispondono alle aspettative dell'utenza per scarsità di garanzie contrattuali ed esosità dei costi; le polizze incendio e furto dei veicoli a motore in alcune aree del Paese non vengono neppure offerte, se non addirittura rifiutate dalle Compagnie, quando richieste dai clienti; la polizza *kasko*, danni accidentali al veicolo, è assai poco diffusa anche in conseguenza di una scarsa e poco differenziata offerta. Ma gli esempi potrebbero essere ancora molti.

Questo immobilismo si traduce inoltre nei livelli tariffari che, specie nel ramo RCA, risultano molto elevati rispetto alla media europea e ai Paesi tradizionalmente paragonati al nostro.

Già i provvedimenti Bersani avevano focalizzato l'attenzione sull'opportunità, per uscire dalla situazione di stallo in cui si trovava il mercato delle assicurazioni in Italia, di slegare il mondo dell'intermediazione professionale da quello proprio delle imprese assicuratrici, attraverso l'ado-

zione del principio di libertà per l'intermediario di offrire alla clientela un sufficiente numero di prodotti appartenenti ad imprese diverse, non facenti parte del medesimo Gruppo economico-finanziario. Tra l'altro, questo provvedimento era stato unito all'annualità delle polizze, cioè alla facoltà del cliente di recedere dal contratto ad ogni rinnovo annuo anche se il contratto fosse stato stipulato per durata pluriennale. Questo, insieme alla pluralità di offerta da parte dell'intermediario dava inizio ad una attività concorrenziale che non è la caratteristica principale del mercato nazionale delle polizze.

È su questa opportunità che abbiamo riposto molte delle nostre speranze, consapevoli di quanto sia necessario oggi un mercato maggiormente competitivo e concorrenziale, attuabile attraverso il riconoscimento del ruolo fondamentale dell'agente, quale professionista in grado di coniugare le legittime aspettative di redditività delle imprese rappresentate con gli obblighi deontologici, ma non solo, di trasparenza, correttezza ed informazione nei confronti della clientela. Obblighi che la previsione dell'articolo 34 del disegno di legge n. 3110, relativo al decreto-legge liberalizzazioni, dichiara di voler perseguire attraverso il cosiddetto plurimandato (atto Senato n. 3110, pag. 31).

Il plurimandato è la rappresentanza da parte del medesimo agente di diverse imprese assicurative, allo scopo di poter offrire al cliente diverse linee di prodotti per soddisfarne pienamente le esigenze di sicurezza. Si è diffuso in Italia solo dopo l'entrata in vigore delle cosiddette liberalizzazioni Bersani, cioè dopo l'introduzione del divieto per legge dei patti di esclusiva tra imprese ed agenti. Di norma, questi patti sono imposti dalle compagnie agli agenti quale *condicio sine qua non* per il rilascio del mandato agenziale, sulla base del quale è permesso all'agente di operare.

Nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge (2006-2007), il numero degli agenti plurimandatari è quasi raddoppiato. Molti agenti hanno infatti colto con entusiasmo le nuove opportunità concorrenziali e di sviluppo che il quadro normativo così modificato aveva offerto. Tuttavia, il loro numero si è poi improvvisamente stabilizzato, attestandosi oggi a circa un quarto del numero complessivo degli agenti operanti in Italia. La causa della mancata diffusa adozione del modello plurimandatario risiede principalmente nella politica di contrasto a tale fenomeno adottata dalle principali compagnie assicuratrici nazionali. Attraverso una sorta di cartello, alcuni tra i più importanti gruppi assicurativi nazionali hanno di fatto ostacolato lo sviluppo della cultura plurimandataria e l'adozione di tale modello distributivo, diversificando il trattamento (economico, ma non solo) riservato agli agenti che intraprendevano tale strada rispetto a quelli che mantenevano il legame esclusivo con l'impresa. Questi ultimi, è bene ricordare, nonostante il divieto di legge, rappresentano tuttora quasi il 70 per cento del mercato.

La spinta verso un mercato più libero, più concorrenziale e conseguentemente più efficiente, pertanto, dopo una prima euforia iniziale, si è presto esaurita a seguito dei pesanti condizionamenti delle imprese, retaggio di un passato che non riesce a liberarsi dal timore di una distribu-

zione professionale finalmente matura, capace di premiare l'imprenditorialità e l'intraprendenza degli agenti, anche attraverso l'adozione di nuovi e più evoluti modelli agenziali.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, dottor Demozzi, ma poiché abbiamo pochissimo tempo a disposizione per completare l'audizione, penso sia preferibile rinviarne il seguito ad altra seduta. Sareste disponibili a tornare in un'altra data, che potrete concordare con gli Uffici?

DEMOZZI. Certamente, Presidente. Alla relazione che lascio agli atti della Commissione ho allegato anche le nostre proposte di modifica, che sono un po' diverse da quelle presentate dall'altra associazione di categoria e sostanzialmente hanno l'intento di avvicinare le necessità documentate dalle imprese con quelle dei consumatori e degli intermediari, in particolare sull'obbligo dei tre preventivi: a noi va anche bene questo obbligo, purché sia permesso agli agenti di intermediare le polizze dei tre preventivi.

Chiediamo pertanto il regime plurimandatario obbligatorio, con l'obbligo in capo alle imprese di rilasciare i mandati ove richiesti dagli agenti che ne abbiano i titoli, o la possibilità di collaborazione tra intermediari. Il risultato finale per l'utente è lo stesso, cambia solo il metodo attraverso il quale ci si arriva. Questo è il punto focale; la nostra posizione sulle altre questioni (la scatola nera, ad esempio) è riassunta e spiegata molto bene nel documento che ho consegnato.

Per quanto riguarda il decreto sulle liberalizzazioni, sarà inutile parlarne in una prossima occasione, in quanto domani scade il termine per la presentazione degli emendamenti, ma siamo certamente disponibili a tornare per proseguire l'audizione sul discorso più generale delle tariffe e della distribuzione assicurativa in Italia.

PRESIDENTE. Nel frattempo, i colleghi avranno modo di leggere i documenti che avete lasciato agli atti, oltre al resoconto stenografico della seduta.

Come sapete, a proposito della questione del monomandato o del plurimandato, preferiremmo che si scrivesse direttamente nella norma che è obbligatorio il plurimandato, piuttosto che far capire in modo subdolo che di fatto la prescrizione non è coercitiva e lascia tutti gli spazi che voi avete giustamente sottolineato.

Vi ringrazio per la vostra collaborazione.

Avverto che i documenti acquisiti nel corso della seduta saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Rinvio il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

